



Città di
Reggio Calabria

ATTO N. DD 2290

DEL 05/07/2022

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI

ANNO 2022

SETTORE: RISORSE COMUNITARIE

PROPOSTA N° 2359 del 13/06/2022

OGGETTO:

IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI OLIVETTI S.P.A. A SEGUITO DI PROROGA PER MESI TRE DEL CONTRATTO RELATIVO AL NOLEGGIO DI N° 2 FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE DI CUI ALLA CONVENZIONE CONSIP 26 LOTTO 3 CIG: Z871EAF761- A FAR DATA DAL 07 LUGLIO 2022 AL 06 OTTOBRE 2022. -CIG Z871EAF761-

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il T.U. 18 agosto 2000, n. 267

Vista la proposta istruita da **Ripepi Maria Antonietta**

ADOPTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

IL DIRIGENTE / LA P.O.

DATO ATTO CHE a seguito di formale ODA n. 3683531 CIG Z871EAF761 relativo alla fornitura di un servizio concernente il noleggio di due fotocopiatrici Matricole VTW6X00277 e VTW6X00256, veniva stipulato con la ditta Olivetti Spa con Sede Legale in Strada Monte Navale n. 2/C 10015 Ivrea (TO) e Codice Fiscale / Partita IVA:02298700010, mediante adesione al sistema delle convenzioni attivato da Consip S.p.a., apposito contratto per il servizio di noleggio delle suddette apparecchiature giusta determinazione R.S. n. 294/I del 19/05/2017 R.G. n. 1722 del 21/06/2017;

CONSIDERATO CHE il contratto in questione è prossimo alla scadenza e non è stato possibile effettuare la procedura di gara con altro operatore e/o affidamento diretto su Consip dati i tempi lunghi di consegna della merce e considerato altresì che il contratto predetto non è soggetto al tacito rinnovo né al rinnovo espresso;

DATO ATTO CHE è indispensabile assicurare la continuità del servizio delle fotocopie al fine di garantire il corretto funzionamento amministrativo del Settore Risorse Esterne O.I.;

VISTE le deliberazioni n. 86 del 06.10.2011 e n. 66/2012 dell'AVCP (Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici), che hanno avuto modo di evidenziare che “la proroga nella sua accezione tecnica, ha carattere di temporaneità e di strumento atto esclusivamente ad assicurare il passaggio da un regime contrattuale ad un altro e quindi che la proroga di un affidamento, in ossequio al principio costituzionale di continuità dell'azione amministrativa (art.97 Cost.), può essere prevista solo in casi eccezionali, come nelle more dell'individuazione del nuovo contraente;

RICHIAMATE:

le note di Prott. nn. 118129 dell'08/06/2022 e 119944 del 10/06/2022 con le quali è stata formulata alla ditta Olivetti S.P.A. apposita richiesta di proroga del contratto di che trattasi;

CONSIDERATO CHE in data 13/06/2022 si è provveduto a sottoscrivere con la Ditta Olivetti spa il relativo contratto di proroga della fornitura di che trattasi, giusto prot. n. 121294, agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto di cui all'oggetto;

CONSIDERATO ALTRESÌ CHE non occorre chiedere un nuovo CIG come chiarito da ANAC (FAQ n. 10 – sezione “Contributi in sede di gara”) giacché “la proroga spostata in avanti il termine di scadenza del rapporto, che resta regolato dal contratto o convenzione accessiva all'atto di affidamento e FAQ A42 sezione “Tracciabilità dei flussi”) dato che la proroga è concessa per garantire la prosecuzione dello svolgimento del servizio (in capo al precedente affidatario) nelle more dell'espletamento delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo soggetto”;

DATO ATTO CHE:

occorre procedere all'assunzione di una nuova determina di impegno di spesa a favore della ditta Olivetti spa per il periodo compreso dal 07 luglio 2022 al 06 ottobre 2022;

trattasi di spesa atta a garantire i servizi istituzionali espressamente previsti per legge, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 163, comma 5 del T.U.E.L.;

la procedura di affidamento in questione era stata registrata, ai fini del rispetto degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi e per gli effetti della legge 136/2010 e delle disposizioni dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, presso il sito della medesima Autorità – Sistema Informativo di Monitoraggio della Contribuzione (SIMOG), mediante acquisizione del codice identificativo di gara (Smart C.I.G. **Z871EAF761**);

in sede di affidamento è stata altresì acquisita dal soggetto affidatario la dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 sulla “Tracciabilità dei flussi finanziari” (Legge 13.08.2010, n.136 e s.m.i.), recante altresì l'indicazione del conto corrente dedicato);

è stata acquisita la certificazione attestante la regolarità contributiva (DURC), numero di protocollo INPS_31659183 data richiesta 12/06/2022 scadenza validità 10/10/2022;

RICHIAMATI

l'articolo 1, comma 7, del D.L. 95/2012, convertito con Legge n° 135 del 7 agosto 2012, che, nell'ambito della c.d.

“spending review”, sancisce un obbligo specifico per tutte le amministrazioni pubbliche stabilendo che tali soggetti devono fare ricorso alle convenzioni ed ai contratti quadro Consip;

il D.Lgs nr. 118/2011 che prevede il principio di competenza finanziaria in base al quale tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate, che daranno luogo a spese per l'Ente, devono essere registrate nelle scritture contabili con imputazione nell'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza;

VISTI:

l'art.107 del D.Lgs. n.267/2000, l'art. 4 comma 2) e l'art.17, del D.Lgs. 165/2001 in merito alle competenze dei dirigenti; gli art. 4, 5, 6 e 6 bis del D.Lgs. 241/1990 in merito al responsabile del procedimento;

il D.Lgs. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi ed in particolare l'allegato 4/2 di definizione del principio contabile/finanziario applicato alla competenza finanziaria;

la normativa “anticorruzione” con particolare riferimento all'obbligo di astensione disciplinato dall'art. 6 bis della legge 241/90, dall'art.7 del DPR 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'ente;

i principi contabili contenuti nel D.Lgs. 267/2000;

il Regolamento Comunale di Contabilità;

PRESO ATTO di quanto previsto:

dagli artt. 183, 184 e 185 del D.lgs. 267/2000 relativi alla fase di gestione delle spese;

dall'art. 191 del D.lgs. 267/2000 relativo alle regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese;

dall'art. 147bis comma 1 del D.Lgs. 267/2000 relativo al controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile su tutti gli atti della pubblica amministrazione e confermato che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone il richiamato art. 147 bis del TUEL;

dalla Legge n. 243/2012 modificato dalla L. 164/2016 e dalla legge n. 232/2016 (legge bilancio 2017) in materia di rispetto del pareggio di bilancio per gli enti locali;

dall'art. 9 comma 2 del D.L. n. 78/2009, convertito in legge n.102/2009 in materia di tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni;

dal D.Lgs. 192/2012 con cui il Governo ha dato attuazione alla Direttiva europea 2011/UE in materia di ritardi nei pagamenti;

TENUTO CONTO CHE:

viene resa la dichiarazione di compatibilità monetaria ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183, comma 8, del D.Lgs n. 267/2000 ovvero il correlato programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

la dichiarazione di esigibilità finanziaria impone l'imputazione alle scritture contabili degli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile;

l'art. 163 del D. Lgs. n. 267/2000 recita che “1. Se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, la gestione finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria. Nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria, gli enti gestiscono gli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio, ed effettuano i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell'anno precedente e degli stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale vincolato (...) 3. L'esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'interno che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 151, primo comma, differisce il termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomia locale, in presenza di motivate esigenze. Nel corso dell'esercizio provvisorio non è consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza. 4. All'avvio dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria l'ente trasmette al tesoriere l'elenco dei residui presunti alla data del 1° gennaio e gli stanziamenti di competenza riguardanti l'anno a cui si riferisce l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria previsti nell'ultimo bilancio di previsione approvato, aggiornati alle variazioni deliberate nel corso dell'esercizio precedente, indicanti - per ciascuna missione, programma e titolo - gli impegni già assunti e l'importo del fondo pluriennale vincolato. 5. Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese: a) tassativamente regolate dalla legge; b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti. 6. I pagamenti riguardanti spese escluse dal limite dei dodicesimi di cui al comma 5 sono individuati nel mandato attraverso

l'indicatore di cui all'art. 185, comma 2, lettera i-bis).7. Nel corso dell'esercizio provvisorio, sono consentite le variazioni di bilancio previste dall'art.187, comma 3- quinquies, quelle riguardanti le variazioni del fondo pluriennale vincolato, quelle necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte, e delle spese correlate, nei casi in cui anche la spesa è oggetto di reimputazione l'eventuale aggiornamento delle spese già impegnate. Tali variazioni rilevano solo ai fini della gestione dei dodicesimi”;

DATO ATTO CHE, ai sensi ai sensi del D.M. Interno del 24 dicembre 2021, prevede il differimento al 31 marzo 2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 degli enti locali. (21A07739) (GU Serie Generale n. 309 del 30-12-2021);

RESO NOTO CHE:

la presente determinazione dirigenziale è adottata in forza dei poteri assegnati con Decreto di Nomina del Sindaco della Città di Reggio Calabria n. 7 del 14.04.2022, con il quale è stato conferito l’incarico di Dirigente del Settore 2 "Risorse Esterne - Organismo Intermedio” all’Avv. Carmela Stracuzza;

la sottoscrizione della presente determinazione contiene in sé l'espressione del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa ai fini dell'avvenuto controllo preventivo ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000;

STABILITO che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce motivazione ai sensi dell'art. 3 della legge 7 Agosto 1990 n° 241 e successive modificazioni ed integrazioni;

vi è assenza di conflitto di interessi, anche potenziale, del Dirigente e del Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 6 bis Legge n. 241/1990 così come introdotto dall’art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012;

ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, il correlato programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

il presente documento è coerente con le previsioni ed i contenuti programmatici del Documento Unico di Programmazione (DUP) in corso di vigenza;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte di:

dare atto che il presente provvedimento è coerente con le previsioni ed i contenuti programmatici del DUP in corso di vigenza;

dare atto che la spesa, come sopra specificata, è indispensabile per garantire i servizi istituzionali espressamente previsti per legge (art. 163, comma 5 TUEL) e non è suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi;

di concedere alla Società Olivetti spa Partita Iva 02298700010, con sede in Via Jervis 77 - 10015 - Ivrea (TO), la proroga contrattuale del servizio di noleggio di Apparecchiature Multifunzione 26 – noleggio Lotto 3 - Multifunzione A3 monocromatiche per gruppi di lavoro di medio-alte dimensioni d-Copia 5000MF C26 VTW6X00277 00000000016719280 e d-Copia 5000MF C26 VTW6X00256 00000000016719285 di cui alla determinazione R.S. n. 294/I del 19/05/2017 R.G. n. 1722 del 21/06/2017, ODA n. 3683531, con effetto dal 07/07/2022 al 06/10/2022, per il tempo strettamente necessario all’indizione di una nuova gara e, comunque non oltre il 06/10/2022;

impegnare in favore della Società Olivetti spa Partita Iva 02298700010, con sede in Via Jervis 77 - 10015 - Ivrea (TO) la somma complessiva di € 376,65, IVA istituzionale inclusa, che grava sul capitolo 11307 (P. Conti 1.3.2.7.8), esercizio finanziario 2022, relativa alla proroga contrattuale del servizio di noleggio di Apparecchiature Multifunzione 26 – noleggio Lotto 3 - Multifunzione A3 monocromatiche per gruppi di lavoro di medio-alte dimensioni d-Copia 5000MF C26 VTW6X00277 00000000016719280 e d-Copia 5000MF C26 VTW6X00256 00000000016719285– Contratto di proroga n. 121294 del 13.06.2022 Periodo dal: 07.07.2022 al 06.10.2022;

di provvedere, con successive determinazioni dirigenziali, alla liquidazione della fattura che dovrà contenere:

- l’indicazione del CIG; - l’annotazione “scissione dei pagamenti” ai fini del pagamento dell’IVA istituzionale direttamente all’Erario (art. 17-ter del d.P.R. n. 633 del 1972 “split payment”, introdotto dall’art. 1, comma 629, della legge n. 190 del 2014, come modificato dal D. L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e le relative disposizioni di attuazione tra le quali il DM 23 gennaio 2015 come modificato dal DM 27 giugno 2017);

dare atto che la sottoscrizione della presente determinazione contiene in sé l’espressione del parere favorevole di

regolarità tecnica e amministrativa ai fini dell'avvenuto controllo preventivo ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000;

dare atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000, che il correlato programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

-di dare atto che la prestazione oggetto del presente provvedimento è esigibile entro l'esercizio finanziario 2022;

di dare altresì atto che mediante la pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio comunale, mediante l'applicativo Auriga, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs. n. 33/2013.

Firmato elettronicamente dal Responsabile di Procedimento
Maria Antonietta Ripepi

Servizio Finanziario e di Ragioneria dell'Ente

Visto di copertura finanziaria ai sensi dell'art. 153 comma 5 del D.Lgs 267/2000 assunta con gli impegni di seguito elencati registrati sul bilancio, nell'ambito della disponibilità finanziaria sullo stesso accertata:

Cap.	PDC	IMP/ACC	Num.	Anno	VAR. N.	Anno	LIQ. Num.	Anno
11307	1.3.2.7.8	IMP	4759	2022				

E' copia conforme all'originale.

Reggio Calabria, Li _____

Il Funzionario Responsabile
